



24.xxx

Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare le doppie imposizioni

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare le doppie imposizioni.

Nel contempo vi chiediamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare:

2007 Mo. 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso
compagnie aeree tedesche
(N 25.9.2007, Lombardi; S 8.3.2007)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

L'ultima revisione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza risale al 2010. In quell'occasione, si è data la priorità alle modifiche urgenti nell'ambito dell'assistenza amministrativa. All'epoca si è convenuto di procedere alle ulteriori modifiche necessarie dal punto di vista degli Stati contraenti in un secondo pacchetto di revisione. I negoziati su questo secondo pacchetto sono stati avviati nel 2013.

I negoziati si sono protratti a lungo poiché nel frattempo il contesto internazionale ha subito molteplici cambiamenti, che hanno interessato in modo particolare l'imposizione delle imprese. A tal proposito sono stati elaborati standard minimi, anche nell'ambito del progetto varato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dagli Stati del G20 per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («base erosion and profit shifting», BEPS). Inoltre, diversi aspetti da rivedere che non avevano potuto essere trattati nell'ambito dell'ultima revisione del 2010 presentavano notevoli complessità tecniche e vedevano gli Stati contraenti in posizioni discordanti.

Nel corso dei negoziati è stato infine elaborato un Protocollo di modifica che comprende gli aspetti da rivedere nell'interesse di entrambe le parti e attua gli standard minimi risultanti dal progetto BEPS. Per giungere a un compromesso, entrambe le parti hanno dovuto ritirare varie richieste di revisione. Il Protocollo di modifica, oltre all'attuazione degli standard minimi, comprende essenzialmente norme volte a rafforzare la certezza del diritto e a migliorare la cooperazione tra gli Stati contraenti, anche per quanto concerne la risoluzione delle controversie. Non sono previste modifiche sostanziali circa l'attribuzione del diritto d'imposizione degli Stati contraenti. Il Protocollo di modifica è stato firmato il 21 agosto 2023. I Cantoni e una larga maggioranza delle associazioni interessate ne hanno accolto favorevolmente la conclusione.

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Dall'11 agosto 1971 esiste tra la Svizzera e la Germania una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza¹ (di seguito «CDI-DE»). La CDI-DE è stata sottoposta a revisione per l'ultima volta con il Protocollo del 27 ottobre 2010².

Prima dell'ultima revisione della CDI-DE, gli Stati contraenti hanno concordato di rivedere la CDI-DE in due fasi, in quanto la modifica allora introdotta in materia di assistenza amministrativa (scambio di informazioni su domanda) era urgente (prima fase), mentre altri aspetti da rivedere necessitavano ancora discussioni approfondite (seconda fase). La seconda fase riguardava in particolare gli adeguamenti, richiesti dalla Svizzera, dei paragrafi 3, 4 e 9 dell'articolo 4 CDI-DE in merito all'imposizione generalizzata e all'estensione dell'assoggettamento limitato, nonché l'articolo 23 CDI-DE concernente le norme nazionali in materia di abuso. Tale seconda fase di revisione doveva essere affrontata entro due anni dalla firma del Protocollo di modifica del 27 ottobre 2010.³

All'avvio dei negoziati per la seconda fase di revisione, nell'autunno del 2013, non vi era chiarezza circa una serie di parametri rilevanti ai fini delle trattative e anche in seguito il contesto ha subito molteplici cambiamenti, presentando circostanze concrete sempre diverse. In questo intervallo di tempo, per esempio, la Svizzera ha riveduto l'imposizione delle imprese, allineandola alle disposizioni internazionali in materia di concorrenza fiscale dannosa.⁴ L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e gli Stati del G20 hanno inoltre promosso il progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («base erosion and profit shifting», di seguito «progetto BEPS»), nell'ambito del quale sono state elaborate norme sull'imposizione delle imprese che sono in parte diventate standard minimi vincolanti. I risultati del progetto BEPS concernenti le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono riportati nella Convenzione multilaterale del 24 novembre 2016⁵ per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»), nonché nella versione del 2017 del modello di convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»). La Svizzera e la Germania hanno sottoscritto la Convenzione BEPS il 7 giugno 2017, decidendo tuttavia di non applicarla

1 RS **0.672.913.62**

2 RU **2012** 825

3 Messaggio del 3 dicembre 2010 che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (FF **2011** 453, in particolare 456)

4 Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA; RU **2019** 2395)

5 RS **0.671.1**

alla CDI-DE ma di attuare lo standard minimo nell'ambito della revisione bilaterale della CDI-DE già in corso. In Germania, inoltre, nel 2016 la suprema autorità giudiziaria ha chiarito la questione fino ad allora controversa del trattamento fiscale della previdenza professionale svizzera, con conseguenti ripercussioni sulle trattative e sull'esigenza di rivedere la CDI-DE. Infine, andavano presi in considerazione anche gli sviluppi concernenti l'azione 1 del piano d'azione BEPS in merito alle sfide fiscali dell'economia digitale, che nel dicembre del 2021 hanno portato alla pubblicazione di prescrizioni modello per l'attuazione di un'imposizione minima globale, rendendo così necessari ulteriori adeguamenti della CDI-DE.

Le negoziazioni hanno trattato in parte anche questioni complesse come la previdenza per la vecchiaia, l'imposizione dei lavoratori frontalieri e le norme in materia di procedura amichevole. Alcune richieste di revisione, come quelle auspiccate dalla parte tedesca sull'assistenza in materia di esecuzione in linea con l'articolo 27 del Modello OCSE, presentavano aspetti controversi sul piano politico, per cui hanno richiesto accertamenti approfonditi. Dati gli sviluppi subentrati nel corso delle negoziazioni e a causa dell'elevata complessità e della portata politica degli aspetti oggetto di trattativa, il confronto si è protratto a lungo.

Nel corso delle negoziazioni è emerso che non sarebbe stato possibile realizzare in tempi brevi un protocollo di modifica equilibrato, che comprendesse tutte le revisioni auspiccate da entrambe le parti. Dopo un certo tempo, le parti contraenti hanno perciò concordato di includere nel protocollo di modifica solo i punti che rappresentavano uno standard minimo dell'OCSE o che erano ritenuti nell'interesse di entrambe le parti. Le parti contraenti si sono dunque accordate su un Protocollo di modifica della CDI-DE in tal senso (di seguito «Protocollo di modifica»).

Dopo che, il 22 luglio 2021, il risultato dei negoziati era stato accolto favorevolmente dai Cantoni e dagli ambienti interessati nell'ambito di una procedura informativa, il Protocollo di modifica è poi stato firmato il 21 agosto 2023.

1.2 Valutazione

L'ultima revisione della CDI-DE mediante il Protocollo di modifica del 27 ottobre 2010 si è limitata essenzialmente agli aspetti urgenti richiesti dalla politica. Il Protocollo di modifica attualmente concordato, invece, delinea innanzitutto una revisione tecnica della CDI-DE adeguandola sotto gli aspetti più diversi alle esigenze comuni degli Stati contraenti che si sono sviluppate nel corso degli anni.

L'approccio di negoziazione infine perseguito nell'ambito di questa revisione consisteva nell'apportare modifiche unicamente agli aspetti della CDI-DE ritenuti nell'interesse comune di entrambe le parti. Laddove non è stato possibile trovare un accordo su una proposta di modifica, si è deciso di lasciare inalterata la CDI-DE in quel punto.

Tra le modifiche della CDI-DE di interesse comune rientrano vari adeguamenti volti ad allineare il testo a quello dell'attuale Modello OCSE, segnatamente in merito alla definizione di «stabile organizzazione», all'imposizione degli utili delle imprese e alle imprese associate (art. 5, 7 e 9 CDI-DE). Tali adeguamenti aumentano la certezza del diritto.

Il Protocollo di modifica comprende altresì varie disposizioni che finora erano applicabili in qualità di accordi amichevoli di carattere generale (i cosiddetti «Konsultationsvereinbarungen» o accordi su consultazione) tra le autorità competenti, conformemente all'articolo 26 paragrafo 3 CDI-DE. Tali norme non sono ritenute vincolanti dai tribunali tedeschi in quanto accordi amministrativi, cosa che ha comportato notevoli incertezze giuridiche per le autorità e i contribuenti. Questo aspetto riguarda in particolare gli accordi sull'imposizione del reddito da lavoro dei frontalieri e di altri lavoratori operanti a livello transfrontaliero come pure la procedura arbitrale. Le norme in questione, applicate finora sotto forma di accordi su consultazione, sono state in parte lievemente modificate o integrate e trasposte nel Protocollo di modifica, così da acquisire valore giuridico. Detti adeguamenti incrementano pertanto la certezza del diritto e la praticabilità della CDI-DE.

Il Protocollo di modifica prevede altresì una soluzione per gli aspetti la cui interpretazione risulta controversa. In particolare, vengono chiariti la portata del servizio pubblico e il trattamento delle prestazioni del 2° pilastro svizzero fornite ad ex agenti pubblici conformemente all'articolo 19 CDI-DE. Si tratta di una modifica volta ad accrescere la certezza del diritto ed evitare casi di doppia imposizione.

Infine, il Protocollo di modifica contiene anche disposizioni che sarebbero state recepite nella CDI-DE se la Svizzera e la Germania avessero stipulato la CDI in virtù della Convenzione BEPS. Pertanto, il Protocollo di modifica adegua la CDI-DE agli standard minimi per le CDI definiti dal piano d'azione BEPS. La Svizzera, in qualità di Stato membro dell'OCSE, si è impegnata ad attuare questi standard. Con il Protocollo di modifica la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

In sostanza si può affermare che il Protocollo di modifica rappresenta un risultato equilibrato dei negoziati. Le modifiche ivi contenute incrementano la certezza del diritto e la praticabilità nell'applicazione della CDI-DE, oltre ad attuare gli standard minimi dettati dal piano d'azione BEPS. Il Protocollo di modifica semplifica il trattamento fiscale delle fattispecie transfrontaliere, migliorando così la cooperazione con il principale partner commerciale e d'investimento della Svizzera.

1.3 Interventi parlamentari

La mozione Lombardi 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche, depositata il 5 ottobre 2006, incarica il Consiglio federale di negoziare una modifica della CDI-DE con la Germania. L'autore della mozione chiede che l'articolo 15 paragrafo 3 CDI-DE venga modificato in modo tale che i redditi dei membri dell'equipaggio aereo siano in gran parte imponibili nel relativo Stato di residenza, analogamente a quanto avviene per i frontalieri (art. 15a CDI-DE).

Nell'ambito dei negoziati sulla revisione della CDI-DE, la Svizzera ha cercato di ottenere una modifica in tal senso ma, mentre in occasione della revisione precedente del 2010 era stato raggiunto un accordo su un'imposizione provvisoria degli stipendi dell'equipaggio nel relativo Stato di residenza, valida fino alla fine del 2016, nel quadro della successiva revisione la Germania non è riuscita a venire incontro a tale richiesta a causa della sua immutata politica in materia di imposizione dei membri

dell'equipaggio aereo e navale. Nonostante lunghe e intense trattative, non sembra presumibile che la Germania cambi posizione a tal proposito. Pertanto non è possibile attuare la mozione se si intende ratificare la presente revisione della CDI in tempi utili, dopo un lungo periodo di negoziazione. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere dal ruolo la mozione.

2 Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)⁶. In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005⁷ sulla procedura di consultazione (LCo) si impone in questo caso l'obbligo di indire una procedura di consultazione.

In luglio e agosto 2021 è stata svolta una procedura informativa in merito al Protocollo di modifica. In questo contesto, i Cantoni e gli ambienti interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. I Cantoni e una larga maggioranza delle associazioni interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Dal momento che le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

3 Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Articolo 1 del Protocollo di modifica concernente il preambolo della CDI-DE

L'articolo 1 del Protocollo di modifica sostituisce il preambolo della CDI-DE con una nuova disposizione, elaborata nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e contenuta nel Modello OCSE.

Il nuovo Preambolo specifica che la Svizzera e la Germania non hanno intenzione di creare, con la CDI-DE, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale. In altri termini, scopo della CDI-DE è anche quello di evitare la doppia non imposizione, causata dall'evasione o dall'elusione fiscale. In questo modo si tiene conto anche delle situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste rientra, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

L'integrazione di tale disposizione nel Protocollo di modifica soddisfa lo standard minimo fissato dall'azione 6 del piano d'azione BEPS.

⁶ RS 101

⁷ RS 172.061

Articolo 2 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 2 CDI-DE

Il Protocollo di modifica aggiorna l'elenco delle imposte contemplate dall'articolo 2 della CDI-DE. Viene rimossa l'affermazione secondo cui la CDI-DE si applica a tutte le imposte sul reddito e sulla sostanza ordinarie e straordinarie, in quanto la distinzione tra imposte ordinarie e straordinarie non ha più alcuna rilevanza nel diritto fiscale di entrambi gli Stati contraenti. Lo stesso vale per le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari pagati dalle imprese, che non vengono più riscosse negli Stati contraenti e dunque sono stralciate dall'elenco.

Infine, il Protocollo di modifica integra nel paragrafo 4 l'obbligo, per gli Stati contraenti, di comunicarsi a vicenda le modifiche significative apportate alle rispettive legislazioni fiscali, in linea con il Modello OCSE.

Articolo 3 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 3 CDI-DE

In questo articolo vengono aggiornate diverse definizioni.

È il caso delle definizioni dei due Stati contraenti: la definizione di Svizzera è adeguata all'attuale politica svizzera in tale ambito. Questa modifica non ha effetti concreti. La definizione di Germania, invece, è integrata per comprendere in particolare la superficie d'acqua su cui la Germania esercita i propri diritti sovrani in accordo con il diritto internazionale. Questa integrazione è apportata alla luce della crescente diffusione in tali acque di impianti per la produzione di energia.

Viene aggiunta ex novo una definizione del termine «impresa», precisando che può comprendere anche l'esercizio di una libera professione. Tali integrazioni sono correlate all'abrogazione dell'articolo 14 CDI-DE concernente l'attività lucrativa indipendente e sono in linea con il Modello OCSE. Non hanno tuttavia ripercussioni sulla pratica degli Stati contraenti (cfr. a tal proposito anche le spiegazioni agli art. 13 e 17 del Protocollo di modifica riguardo agli art. 14 e 22 CDI-DE).

Il concetto di autorità competente è adeguato alle circostanze attuali nei due Stati contraenti.

Infine, viene rivisto anche il rimando alla legislazione nazionale degli Stati contraenti ai fini dell'interpretazione dei termini che non sono definiti nella CDI-DE (art. 3 par. 2 CDI-DE), riprendendo la disposizione del Modello OCSE, la quale attribuisce espressamente la priorità al significato di un termine su cui le autorità competenti si sono accordate secondo l'articolo 26 CDI-DE. Si tratta di una modifica volta a chiarire la situazione e che rispecchia la prassi già attuata da entrambi gli Stati contraenti, i quali già in passato, in numerosi casi, hanno stabilito il significato di termini non definiti nella CDI-DE mediante accordi su consultazione conformemente all'articolo 26 paragrafo 3 CDI-DE. La disposizione consente altresì di ricorrere in via sussidiaria a un'altra legislazione, nel caso in cui la legislazione fiscale dello Stato contraente interessato non ne stabilisca una definizione.

Articolo 5 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 5 CDI-DE

Il Protocollo di modifica sostituisce la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 4 CDI-DE concernente l'agente dipendente con un testo corrispondente al Modello OCSE

nella versione del 2014. In tal modo, tutte le eccezioni elencate all'articolo 5 paragrafo 3 CDI-DE sono applicabili anche alle stabili organizzazioni di agenti dipendenti, mentre nella versione in vigore solo le attività di agenti dipendenti correlate all'acquisto di merci per l'impresa non riconducevano a stabili organizzazioni di agenti.

Articolo 6 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 6 CDI-DE

In conformità con il Modello OCSE, il Protocollo di modifica precisa che i redditi agricoli e forestali sono da ritenersi redditi di beni immobili ai sensi dell'articolo 6 CDI-DE.

Articolo 7 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 7 CDI-DE

Il Protocollo di modifica sostituisce la disposizione dell'articolo 7 CDI-DE concernente gli utili delle imprese con una nuova formulazione ampiamente in linea con la versione attuale del Modello OCSE. Questa disposizione riprende nel nuovo paragrafo 2 il cosiddetto «authorized OECD approach» (AOA). In questo modo, viene precisato lo scenario, già esistente nel testo in vigore, che considera la situazione se la stabile organizzazione fosse un'impresa distinta e separata. La ripartizione degli utili si orienta ai principi sui prezzi di trasferimento elaborati per le imprese associate, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione.

Il nuovo paragrafo 3 sancisce che uno Stato può procedere a una rettifica corrispondente solo se acconsente alla prima rettifica effettuata dall'altro Stato contraente e che, in caso contrario, su richiesta dell'impresa è necessario svolgere una procedura amichevole. Ciò corrisponde alla prassi già in atto tra le autorità competenti.

Il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 7 CDI-DE, nella versione del Protocollo di modifica, corrisponde all'attuale paragrafo 7 dell'articolo 7 CDI-DE. La Germania non riteneva opportuno abrogare tale disposizione.

Articolo 8 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 9 CDI-DE

L'articolo 9 CDI-DE viene aggiornato in modo che preveda l'obbligo di procedere a rettifiche corrispondenti in caso di inclusione di utili. Il tenore del nuovo paragrafo corrisponde pertanto a quello delle pertinenti disposizioni contenute nel Modello OCSE (art. 9 par. 2).

La modifica di questa disposizione corrisponde alla prassi attuale delle autorità competenti. La Svizzera continua a non dover effettuare rettifiche corrispondenti automatiche in caso di inclusioni di utili eseguite dalle autorità fiscali tedesche. La Svizzera deve procedere alle rettifiche corrispondenti soltanto se queste rappresentano la soluzione ottenuta nel quadro di una procedura amichevole.

La modifica di questa disposizione è conforme alla raccomandazione sulla migliore pratica («best practice») formulata nell'azione 14 del piano d'azione BEPS e all'attuale politica convenzionale svizzera in questo ambito.

Articolo 9 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 10 CDI-DE

Il Protocollo di modifica avvicina la disposizione dell'articolo 10 CDI-DE concernente i dividendi alla formulazione del Modello OCSE. Precisa infatti che per godere di uno sgravio è necessario essere beneficiario effettivo. Tale modifica non dovrebbe tuttavia produrre effetti concreti, in quanto questa condizione è analogamente già contenuta nell'articolo 4 paragrafo 11 CDI-DE e la qualità di beneficiario effettivo, anche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, viene già ritenuta implicitamente nei singoli casi riguardanti le CDI un requisito non scritto necessario per la concessione di benefici convenzionali (DTF 141 II 447).

Vengono inoltre ridefinite le modalità per calcolare il termine di detenzione minimo di un anno per l'esenzione dalle imposte dello Stato della fonte sui dividendi derivanti da partecipazioni qualificate per almeno il 10 per cento alla società che paga i dividendi. Conformemente alla consueta politica convenzionale svizzera, è previsto un elenco esaustivo dei tipi di ristrutturazione che non comportano un ricalcolo del termine. Per gli altri tipi di ristrutturazione, in conformità alla legge del 3 ottobre 2003⁸ sulla fusione e alle pertinenti disposizioni esecutive in materia di imposte, va invece osservato il termine di detenzione pari a un anno a partire dal momento della ristrutturazione.

Articolo 10 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 11 CDI-DE

L'articolo 11 CDI-DE concernente gli interessi viene a sua volta armonizzato al Modello OCSE mediante modifiche puntuali. Anche in tal caso viene precisata la necessità di essere beneficiario effettivo, oltre al fatto che gli interessi di mora non sono da considerarsi interessi ai sensi dell'articolo 11 CDI-DE.

Articolo 11 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 12 CDI-DE

Anche all'articolo 12 CDI-DE il Protocollo di modifica specifica che la condizione di beneficiario effettivo costituisce un requisito per la concessione di benefici convenzionali per i diritti di licenza.

Articoli 13 e 17 del Protocollo di modifica concernenti gli articoli 14 e 22 CDI-DE

Il Protocollo di modifica stralcia la disposizione contenuta nell'articolo 14 CDI-DE concernente i redditi provenienti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti come pure quella contemplata dall'articolo 22 paragrafo 2 CDI-DE concernente la sostanza facente parte di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di un'attività di questo tipo. Tale intervento è in linea con il Modello OCSE e comporta adeguamenti di natura linguistica anche per altre disposizioni (cfr. anche art. 6, 12, 14 e 15 del Protocollo di modifica concernenti gli articoli 6, 13, 15 e 17 CDI-DE). L'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 CDI-DE concernenti i redditi provenienti da una professione libera o da altra attività indipendenti e di quelle previste dall'articolo 22 paragrafo 2 CDI-DE concernenti la relativa sostanza non produce tuttavia effetti concreti. Secondo il commentario relativo al Modello OCSE non vi

sono di fatto differenze tra le disposizioni attualmente in vigore e le norme dell'articolo 7 CDI-DE sugli utili delle imprese e quelle dell'articolo 22 paragrafo 2 CDI-DE sulla sostanza facente parte delle stabili organizzazioni, che continueranno ad applicarsi sia ai redditi provenienti da una professione libera e da altre attività lucrative indipendenti, sia alla relativa sostanza.

Articolo 15 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 17 CDI-DE

Il Protocollo di modifica adegua la disposizione di cui all'articolo 17 CDI-DE concernente i redditi di professionisti dello spettacolo e di sportivi. Da un lato, il testo è adeguato in coerenza con lo stralcio dell'articolo sull'esercizio di una professione libera (art. 14 CDI-DE), dall'altro si concorda che ora la norma relativa a professionisti dello spettacolo e sportivi non preceda solo le norme su un'attività dipendente nel settore privato di cui all'articolo 15 CDI-DE, ma anche quella relativa alle persone impiegate nel settore pubblico di cui all'articolo 19 CDI-DE. Alla base di tale scostamento rispetto al Modello OCSE vi è il fatto che è difficile fare una distinzione tra settore pubblico e settore privato per gli enti culturali che ricevono sostegno dallo Stato. Dando la precedenza all'articolo 17 CDI-DE rispetto all'articolo 19 CDI-DE, si evitano tali difficoltà di delimitazione.

Articoli 16 e 22 del Protocollo di modifica concernenti l'articolo 19 CDI-DE e la relativa disposizione del Protocollo

Il Protocollo di modifica adegua sotto diversi aspetti la norma dell'articolo 19 CDI-DE concernente i redditi derivanti da servizio pubblico e inserisce disposizioni corrispondenti nel Protocollo della CDI-DE (nuovi n. 8 e 9).

Resta inalterato il principio sancito all'articolo 19 paragrafo 1 primo periodo CDI-DE in base al quale le remunerazioni versate a titolo di servizi resi per uno Stato contraente sono imponibili fondamentalmente soltanto in tale Stato. Il Protocollo di modifica rivede però, nel secondo periodo del paragrafo 1, l'eccezione per i servizi resi nell'altro Stato contraente. D'ora in poi, le remunerazioni versate a titolo di tali servizi sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la persona lavora, a condizione che la persona vi sia anche residente e non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Questa nuova disposizione poggia sul Modello OCSE, ma non riprende il criterio della cittadinanza.

Il Protocollo di modifica abroga inoltre l'attuale disposizione speciale sancita all'articolo 19 paragrafo 4 CDI-DE per il personale dell'amministrazione delle ferrovie, delle poste, dei telegrafi e delle dogane dei due Stati contraenti che lavora in zone di confine. Tale disposizione pone infatti numerose problematiche di delimitazione, che vengono così risolte con l'abrogazione. In futuro, le remunerazioni delle persone interessate saranno soggette alle comuni norme applicabili al reddito del lavoro (art. 15a o 19 CDI-DE).

Infine, all'articolo 19 paragrafo 5 CDI-DE viene precisato che il rimando ivi contenuto alla regolamentazione concernente i frontalieri, di cui all'articolo 15a CDI-DE, vale anche per le pensioni. Questo sistema corrisponde alla prassi attualmente in vigore.

Nel Protocollo, un nuovo numero 8 concernente l'articolo 19 CDI-DE definisce il termine di «persona giuridica di diritto pubblico». In base a tale definizione, possono essere intese come persone giuridiche di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 19 CDI-DE anche datori di lavoro organizzati in base al diritto civile, a condizione che venga adempiuto un mandato fondato sul diritto pubblico, siano rispettati determinati criteri di finanziamento pubblico e vi sia una vigilanza statale. Questa nuova disposizione tiene conto del fatto che talvolta gli Stati contraenti, per adempiere i propri mandati, ricorrono a forme organizzative di diritto privato. In questo modo garantisce che ciò non incida sul trattamento delle remunerazioni versate agli agenti conformemente alla CDI-DE.

Inoltre, in tale numero viene descritto più dettagliatamente il concetto di attività commerciali e industriali ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2 CDI-DE, che designa attività esercitate in un contesto di mercato concorrenziale e a scopo di lucro. Viene al tempo stesso stabilito che ospedali, case di riposo e di cura, scuole, scuole universitarie e università nonché istituzioni di custodia di bambini non sono in alcun caso da intendersi attività commerciali e industriali. Tale norma si basa su un contesto che vede coesistere opinioni diverse in materia di prestazioni dello Stato e disciplina il trattamento dei più frequenti casi di attività statali che non rientrano nelle competenze sovrane.

Infine, il Protocollo include un nuovo numero 9 concernente l'articolo 19 paragrafo 1 CDI-DE, il quale precisa che le prestazioni della previdenza professionale svizzera, comprese le prestazioni degli istituti di libero passaggio, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 19 CDI-DE se l'ultimo datore di lavoro è attribuibile al servizio pubblico. Per definire se è applicabile la regolamentazione concernente i frontalieri (art. 19 par. 5 CDI-DE) si considera in base al principio della preponderanza il periodo dei cinque anni fiscali antecedenti la riscossione delle prestazioni. Se in tale periodo la persona beneficiaria era da considerarsi prevalentemente frontaliera, la regolamentazione concernente i frontalieri si applica interamente alla prestazione corrispondente. Tale precisazione rispecchia la prassi in atto, fondata a sua volta su vari accordi su consultazione.

Articolo 18 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 23 CDI-DE

L'articolo 23 CDI-DE sancisce che il diritto nazionale in materia di abusi è rilevante anche per l'applicazione della CDI. La Germania non riteneva opportuno abrogare tale disposizione.

Il Protocollo di modifica aggiunge all'articolo 23 CDI-DE un nuovo paragrafo 3 contenente una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-DE non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-DE.

Tale clausola antiabuso è contenuta nel Modello OCSE (art. 29 par. 9) ed è necessaria per l'adempimento dello standard minimo a tal proposito.

Articolo 19 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 24 CDI-DE

Il Protocollo di modifica adegua la disposizione dell'articolo 24 CDI-DE concernente le modalità con cui gli Stati contraenti evitano la doppia imposizione.

Vengono riformulate le condizioni per l'esenzione di dividendi da partecipazioni rilevanti da parte della Germania (art. 24 par. 1 n. 1 lett. b CDI-DE). Tra le altre cose, viene ridotta dall'attuale 20 per cento al 10 per cento la soglia necessaria per la partecipazione che la società residente della Germania deve detenere nella società che paga i dividendi residente della Svizzera. D'ora in poi, l'esenzione relativa a tale partecipazione deve essere applicabile anche ai fini dell'imposta sulla sostanza, cosa che tuttavia al momento non comporta ripercussioni pratiche, dato che in Germania l'imposta sulla sostanza è stata sospesa dal 1997.

Nel Protocollo di modifica, inoltre, viene definito in che modo la Germania si adegua all'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 14 CDI-DE concernente i redditi provenienti dall'esercizio di una libera professione e viene riformulata la riserva della progressione per gli elementi imponibili esentati.

Il Protocollo di modifica aggiunge altresì un nuovo paragrafo 3 all'articolo 24 CDI-DE, in base al quale i due Stati contraenti non concedono alcuna esenzione per i redditi o la sostanza se l'altro Stato contraente li ha esentati in virtù di una disposizione della CDI-DE o li ha tassati solo a un'aliquota ridotta secondo l'articolo 10 paragrafo 2 CDI-DE. Tale norma rispecchia il Modello OCSE e mira a evitare casi di non imposizione o di imposizione ridotte generati da conflitti di qualificazione.

Infine, all'articolo 24 CDI-DE il Protocollo di modifica introduce anche una cosiddetta clausola di «switch-over» che, conformemente alle disposizioni relative all'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese adottate sulla base delle prescrizioni modello finalizzate a contrastare a livello mondiale l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili emanate dall'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting GloBE dell'OCSE e del G20 («Global Anti-Base Erosion Model Rules» [Pillar Two]), consente a entrambi gli Stati contraenti di riscuotere un'imposta integrativa («top-up tax») da persone loro residenti sugli utili di stabili organizzazioni situate presso nell'altro Stato contraente. La clausola consente pertanto alla Svizzera di riscuotere in futuro sugli utili di una stabile organizzazione in Germania l'«imposta integrativa internazionale» ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del 22 dicembre 2023⁹ sull'imposizione minima.

Articolo 20 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 25 CDI-DE

Il Protocollo di modifica allinea la clausola di non discriminazione contemplata dall'articolo 25 CDI-DE al Modello OCSE. Nel paragrafo 1 viene pertanto stabilito che tale disposizione si applica anche alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

Articolo 21 del Protocollo di modifica concernente l'articolo 26 CDI-DE

⁹ RS 642.161

Il presente articolo prevede varie modifiche dell'articolo 26 CDI-DE in materia di procedura amichevole. Innanzitutto, armonizza il paragrafo 1 al Modello OCSE, il quale prevede che le richieste per l'avvio di una procedura amichevole debbano essere presentate entro tre anni dalla prima notifica del provvedimento adottato da uno Stato contraente e ritenuto non conforme alla Convenzione. Il Protocollo di modifica non riprende invece la possibilità, prevista dal Modello OCSE, di richiedere l'avvio di una procedura amichevole in uno Stato contraente a scelta. Permane dunque l'obbligo di richiedere l'avvio di una procedura amichevole nello Stato di residenza della persona richiedente. In linea con l'estensione della clausola di non discriminazione di cui all'articolo 25 CDI-DE ai non residenti di uno Stato contraente, il Protocollo di modifica integra le competenze dell'autorità competente dello Stato contraente di cui la persona richiedente possiede la cittadinanza, includendovi le richieste di procedura amichevole concernenti la non discriminazione. Ciò è necessario ai fini di soddisfare lo standard minimo derivante dall'azione 14 del piano d'azione BEPS.

Il Protocollo di modifica adotta dunque una serie di modifiche in merito alla procedura arbitrale. Innanzitutto, all'articolo 26 paragrafo 5 CDI-DE viene stabilito che l'avvio di una procedura arbitrale è possibile solo nell'ambito di procedure amichevoli che, secondo l'articolo 26 paragrafo 1 CDI-DE, derivano da una richiesta di un contribuente. Non si ricorre dunque a una procedura arbitrale in procedure amichevoli che, secondo l'articolo 26 paragrafo 3 CDI-DE, sono svolte su iniziativa delle autorità competenti o riguardano doppie imposizioni non evitate dalla CDI-DE.

In futuro, inoltre, al contrario dell'automatismo fondamentalmente in vigore al momento, l'avvio di una procedura arbitrale sarà collegato a una richiesta scritta della stessa persona che ha richiesto l'avvio della procedura amichevole (art. 26 par. 5 CDI-DE). Siccome già la regolamentazione vigente stabilisce che le persone interessate debbano rilasciare un consenso relativo alla divulgazione delle informazioni sul caso (art. 26 par. 6 lett. d) CDI-DE), tale modifica non produce effetti concreti sullo svolgimento della procedura.

Il paragrafo 6 lettera c prevede altresì che le autorità competenti possano imporre un termine per la presentazione di una richiesta di procedura arbitrale alla persona che ha richiesto l'avvio della procedura amichevole. Se tale termine non viene sfruttato, la procedura amichevole è conclusa. In questo modo si crea l'opportunità di concludere anche formalmente le procedure amichevoli in cui non è possibile trovare un accordo tra le autorità competenti. Di nuova introduzione è anche il termine di 60 giorni sancito al paragrafo 6 lettera e), entro il quale le persone interessate devono accettare l'accordo amichevole stabilito per attuare la decisione arbitrale.

Il Protocollo di modifica non comprende invece alcuna disposizione corrispondente al secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 Modello OCSE, secondo il quale gli accordi amichevoli sono attuati nonostante i termini dettati dal diritto nazionale degli Stati contraenti. I termini fissati dal diritto nazionale (ossia in particolare, in Svizzera, il termine di cui all'art. 21 della legge federale del 18 giugno 2021¹⁰ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale) restano dunque validi secondo la CDI-DE, anche nella versione del Protocollo di modifica. Nell'ambito dei negoziati, la Germania ha proposto a tal proposito una regolamentazione

¹⁰ RS 672.2

corrispondente al secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 Modello OCSE. Siccome la Svizzera non era in grado di accettarla ma, dal canto suo, era disposta a concordare un limite temporale per le prime rettifiche di utili delle imprese secondo gli articoli 7 e 9 CDI-DE, soluzione a sua volta rifiutata dalla Germania, il risultato dei negoziati, pur senza il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 CDI-DE, rispecchia l'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS.

Articolo 22 del Protocollo di modifica concernente le disposizioni del Protocollo sugli articoli 15, 15a, 18 e 19 CDI-DE

Il Protocollo di modifica introduce nel Protocollo della CDI-DE varie norme sui redditi da attività lucrativa dipendente, e in particolare la disposizione concernente i frontalieri (art. 15a CDI-DE).

Innanzitutto, il nuovo numero 2 del Protocollo concernente l'articolo 15 CDI-DE sancisce che, per stabilire la ripartizione dei redditi derivanti da attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposizione da parte degli Stati contraenti secondo l'articolo 15 paragrafo 1 CDI-DE, è necessario basarsi sui giorni lavorativi effettivi svolti nel periodo interessato. Viene pertanto cancellata la possibilità, finora esistente sulla base di un accordo su consultazione (Protocollo di negoziazione del 9 giugno 2000¹¹), di basarsi su un valore forfettario di 240 giorni lavorativi all'anno per la ripartizione. La nuova disposizione del Protocollo sancisce altresì l'obbligo, per il datore di lavoro, di attestare i giorni lavorativi e i rispettivi luoghi di attività. Tale obbligo esiste già nel diritto nazionale per i datori di lavoro in Svizzera nei confronti delle autorità fiscali svizzere (cfr. art. 136 della legge federale del 14 dicembre 1990¹² sull'imposta federale diretta).

Il Protocollo di modifica integra nel nuovo numero 3 del Protocollo concernente gli articoli 15 e 15a CDI-DE una norma sul trattamento dello stipendio in periodi in cui il lavoratore è sollevato dall'esercizio dell'attività. La norma corrisponde alla prassi applicata finora in Svizzera e all'approccio indicato nel commentario relativo all'articolo 15 Modello OCSE (n. marg. 2.6). Secondo la disposizione, le remunerazioni per i periodi in cui il lavoratore è sollevato dall'esercizio dell'attività sono imponibili da parte dello Stato in cui egli avrebbe presumibilmente svolto il lavoro se non ne fosse stato esentato. Qualora tale Stato non vi applichi un'imposta, può essere lo Stato di residenza della persona sollevata dall'esercizio dell'attività lavorativa a farlo. La nuova disposizione stabilisce altresì che la regolamentazione concernente i frontalieri, prevista dall'articolo 15a CDI-DE, è applicabile alle remunerazioni per i periodi in cui il lavoratore è sollevato dall'esercizio dell'attività a condizione che la persona, nel momento in cui è esentata dal lavoro, adempia la condizione di frontaliere. La nuova disposizione del Protocollo contiene anche una regolamentazione concernente il

¹¹ Il Protocollo di negoziazione del 9 giugno 2000 è consultabile all'indirizzo: www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Germania > Verhandlungsprotokoll vom 9. Juni 2000 betreffend die Aufteilung des Arbeitslohns unter dem Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern von Einkommen und vom Vermögen vom 11. August 1971.

¹² RS **642.11**

calcolo del numero di «giorni di non-rientro al domicilio» (ovvero i giorni lavorativi in cui una persona non rientra al proprio domicilio per ragioni professionali secondo l'art. 15a par. 2 CDI-DE) necessari per perdere la qualità di frontaliere.

Il nuovo numero 4 aggiunto nel Protocollo, concernente gli articoli 15, 15a e 18 CDI-DE, disciplina il trattamento dei pagamenti di indennità. A tal proposito, viene ripreso essenzialmente il contenuto dell'accordo su consultazione del 4 dicembre 1991 e 28 agosto 1992¹³. In base alla disposizione, il precedente Stato di lavoro si riserva il diritto d'imposizione sulle indennità conformemente all'articolo 15 CDI-DE se l'indennità è costituita da pagamenti arretrati di stipendi o salari oppure se viene versata in generale per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. D'ora in poi però, in deroga all'accordo su consultazione esistente, viene concordato che sono determinanti le modalità di imposizione nel periodo di maturazione, che includono al massimo l'anno della prestazione e i cinque anni precedenti. Se per esempio, in questi sei anni di riferimento, una persona è stata trattata per tre anni come frontaliere in base all'articolo 15a CDI-DE e negli altri tre anni lo Stato di residenza e lo Stato del luogo di lavoro si sono suddivisi a metà l'imposizione dello stipendio sulla base dell'esercizio dell'attività conformemente all'articolo 15 paragrafo 1 CDI-DE, per la metà dell'indennità si applica la disposizione concernente i frontalieri di cui all'articolo 15a CDI-DE, mentre l'altra metà è a sua volta attribuita per metà ai fini impositivi a ognuno dei due Stati contraenti, come previsto dall'articolo 15 paragrafo 1 CDI-DE. Così come l'accordo su consultazione esistente, anche il Protocollo di modifica attribuisce il diritto d'imposizione allo Stato di residenza se il precedente Stato di lavoro non fa valere il proprio diritto d'imposizione secondo l'articolo 15 CDI-DE. Sono altresì soggetti a imposizione nello Stato di residenza i pagamenti con carattere previdenziale (art. 18 CDI-DE).

Un nuovo numero 5 del Protocollo concernente l'articolo 15a paragrafo 2 CDI-DE definisce una serie di concetti rilevanti per la definizione di frontaliere ai sensi dell'articolo 15a paragrafo 2 CDI-DE. Le nuove disposizioni del Protocollo concernenti l'articolo 15a CDI-DE riguardano per lo più aspetti già trattati da accordi su consultazione in base all'articolo 26 paragrafo 3 CDI-DE¹⁴. È invece nuovo l'accordo,

¹³ L'Accordo su consultazione del 4 dicembre 1991 e 28 agosto 1992 è consultabile all'indirizzo: www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Germania > Verständigungsvereinbarung vom 4. Dezember 1991/28. August 1992/17. März 2010 betreffend die Behandlung von Abfindungszahlungen unter dem Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern von Einkommen und vom Vermögen vom 11. August 1971.

¹⁴ Il documento di introduzione del 6 settembre 1994 sulla regolamentazione concernente i frontalieri è consultabile all'indirizzo: www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Germania > Einführungsschreiben der ESTV vom 6. September 1994 zu Art. 15a des Abkommens zwischen der Schweiz und Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern von Einkommen und vom Vermögen vom 11. August 1971.

Protocollo di negoziazione del 18 dicembre 1991, cfr. RS **0.672.913.62**

L'Accordo su consultazione del 12 ottobre 2018 è consultabile all'indirizzo:

www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Germania > Nichtrückkehr eines Grenzgängers aufgrund der Arbeitsausübung nach Artikel 15a Absatz 2 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 11. August 1971.

introdotto con il Protocollo di modifica, relativo ai «rapporti di lavoro di entità ridotta» che ostano all'ammissione di un «rientro regolare al domicilio» ai fini dell'articolo 15a paragrafo 2 CDI-DE. Mentre l'accordo esistente (al n. 10 del documento di introduzione sulla regolamentazione concernente i frontalieri del 1994) presuppone un «rientro regolare al domicilio» se una persona si reca al luogo di lavoro e rientra al proprio domicilio per almeno un giorno alla settimana o almeno cinque giorni al mese, la nuova regolamentazione assume che vi sia un «rientro regolare al domicilio» se il lavoratore si reca al luogo di lavoro e rientra al proprio domicilio per almeno il 20 per cento dei giorni lavorativi concordati. Questa nuova norma relativa si presta meglio, rispetto alla formulazione assoluta precedente, a considerare la situazione di una persona che attraversa il confine per andare al lavoro e ha un'occupazione a tempo parziale.

Infine, il Protocollo di modifica riprende dal Protocollo di negoziazione del 18 dicembre 1991 e dal documento di introduzione anche l'obbligo per il datore di lavoro di attestare la remunerazione lorda e l'imposta ritenuta alla fonte, obbligo che in Svizzera si adempie mediante il certificato di salario, abrogando il Protocollo di negoziazione del 18 dicembre 1991 in quanto la relativa disposizione è interamente ripresa nel Protocollo di modifica (nuovi n. 6 e 7 del Protocollo concernenti l'art. 15a e l'art. 15a par. 3 CDI-DE).

Articolo 23 del Protocollo di modifica (Entrata in vigore)

Le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, o nel caso di imposte prelevate alla fonte su dividendi, interessi e diritti di licenza, quando i relativi redditi diventano esigibili dopo tale data.

In deroga a ciò, le disposizioni del Protocollo di modifica in riferimento alla procedura amichevole secondo l'articolo 26 CDI-DE sono applicabili solo nel secondo anno civile successivo all'entrata in vigore. Si garantisce così che le persone interessate da procedure amichevoli abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi alla modifica della procedura.

4 Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica non prevede modifiche sostanziali delle norme di attribuzione del diritto di imposizione dei redditi e della sostanza tra la Svizzera e la Germania. Contiene piuttosto disposizioni volte essenzialmente a chiarire le prassi attuali, a evitare abusi delle convenzioni e a migliorare la cooperazione tra gli Stati contraenti, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie. Il Protocollo di modifica non dovrebbe pertanto avere un impatto rilevante sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La CDI-DE modificata può essere attuata con le attuali risorse di personale.

5

Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 7a cpv. 2 della legge del 21 marzo 1997¹⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Poiché nel caso presente non esistono una legge o un trattato internazionale che deleghino al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica, la facoltà di approvare il Protocollo di modifica spetta al Parlamento.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002¹⁶ sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il Protocollo di modifica contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica è pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

¹⁵ RS 172.010

¹⁶ RS 171.10